SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6° COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

47° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1977

Presidenza del Vice Presidente BONAZZI indi del Vice Presidente GRASSINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Affidamento temporaneo all'Istituto poligrafico dello Stato del servizio di monetazione metallica » (725) (1)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 651, 652, 656 e passim
Assirelli (DC) 652, 656, 657 e passim
GRASSINI (DC), relatore alla Commissione 652
656, 657 e passim
LI VIGNI (PCI)
LUZZATO CARPI (PSI) 656, 657, 658 e passim
MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per
il tesoro
RICCI (DC) 653, 656, 657

« Disciplina delle funzioni di messo notificatore dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette e inquadramento dei detti messi fra il personale non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato » (971)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Assired (DC), relative and Commissione	
Pag. 642, 644, 645 e passin	ı
LI VIGNI (PCI) 644, 645, 645	8
LUZZATO CARPI (PSI) 64	4
RICCI (DC) 643, 64	4
SANTALCO, sottosegretario di Stato per le	
finanze	9
SESTITO (<i>PCI</i>) 64	
"Determinarione dell'aliquete dell'imperte	
« Determinazione dell'aliquota dell'imposta	
sul valore aggiunto per le cessioni e i ser-	
vizi relativi alla stampa degli atti e pub	
blicazioni parlamentari » (1040) (Approva-	
to dalla Camera dei deputati)	
(Discussione e approvazione)	
Presidente 649, 650, 651	1
DE SABBATA (PCI) 650	Λ
RICCI (DC), relatore alla Commissione 649	U
RICCI (DC), relatione and Commissione 04:	-
SANTALCO, sottosegretario di Stato per le	-
	9

ACCIDENT (DC) relatore alla Commissione

Presidenza del Vice Presidente BONAZZI

La seduta ha inizio alle ore 17,10.

LUZZATO CARPI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

⁽¹⁾ Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato ».

6^a COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1977)

IN SEDE DELIBERANTE

« Disciplina delle funzioni di messo notificatore della Amministrazione periferica delle imposte dirette e inquadramento dei detti messi fra il personale non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato » (971)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina delle funzioni di messo notificatore dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette e inquadramento dei detti messi fra il personale non di ruolo della Amministrazione finanziaria dello Stato».

Prego il senatore Assirelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ASSIRELLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame contempla la disciplina delle funzioni di messo notificatore dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e l'inquadramento dei detti messi fra il personale non di ruolo della amministrazione finanziaria dello Stato.

In base all'articolo 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, i direttori degli uffici delle imposte avevano facoltà di assumere, a seconda delle necessità degli uffici delle imposte, personale da adibire alle mansioni di messi notificatori speciali. Successivamente questo personale ha ritenuto che il compito svolto era tale da potergli fare acquisire il diritto ad una immissione in ruolo, o per lo meno ad una assunzione fuori ruolo, da parte dello Stato. Stiamo affrontando questa situazione, con provvedimenti successivi, per la quinta volta. Infatti un primo inquadramento è stato attuato in applicazione dell'articolo 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959; un secondo inquadramento è stato attuato in applicazione dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249; un terzo inquadramento ha avuto luogo in virtù dell'articolo 25, terzo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e infine un quarto inquadramento è stato effettuato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Il presente disegno di legge, quindi, per la quinta volta, prevede la sistemazione di questo personale assunto secondo quel sistema un po' arcaico llegato esclusivamente al numero delle notifiche fatte. È una forma surrettizia di assunzione, senza concorso, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Il disegno di legge in esame, però, si differenzia da quelli precedenti per la precisazione che il personale in questione dovrà anche eseguire la notificazione degli atti e, soprattutto, per il divieto, stabilito all'articolo 3, di attribuire in futuro ulteriori incarichi per il servizio di notificazione. Questi sono gli aspetti positivi del provvedimento, che dovrebbe essere l'ultimo della senie perchè ritengo che lo Stato provvederà a istituire un ruolo apposito con assunzioni secondo le normali procedure.

L'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame indica i criteri che devono essere seguiti per la sistemazione di coloro che sono stati assunti in servizio dopo la data del 10 novembre 1970 e fino a tutto il 1º dicembre 1976.

L'articolo 2 indica quali sono i documenti che questi messi speciali devono presentare per poter fruire del previsto inquadramento.

L'articolo 3 prevede un espresso divieto di conferire nuovi incarichi per la notifica degli atti degli uffici delle imposte dirette, allo scopo di ovviare all'inconveniente di trovarsi ancora una volta a dover affrontare e risolvere il problema di un successivo nuovo inquadramento di detti messi.

L'articolo 4 contiene una apposita disposizione intesa ad attribuire la qualifica iniziale della carriera esecutiva agli ex messi notificatori speciali, nel caso che gli stessi siano in possesso del prescritto titolo di studio. Si tratta di messi già alle dipendenze dell'amministrazione finanziaria, che vennero inquadrati, in base alle predette leggi, con qualifica più modesta di diurnista di quarta categoria, e successivamente in quella dei commessi.

Lo scopo è di porre tutti gli ex messi speciali sullo stesso piano. Anche per questa categoria di personale è prevista la possibilità di utilizzo per il servizio di notificazione.

L'articolo 5 prevede l'accantonamento di posti nelle qualifiche iniziali dei rispettivi ruoli organici in corrispondenza degli inquadramenti e dei passaggi di carriera contemplati dal provvedimento.

L'articolo 6 prevede un compenso, quale rimborso spese, per ogni notifica effettuata, nella misura di lire 100.

L'articolo 7, infine, indica la previsione di spesa ed i relativi mezzi finanziari per farvi fronte.

Quale relatore dichiaro di essere soddisfatto che finalmente venga messo un freno all'emorragia che tale situazione provocava, dando una sistemazione definitiva a questo personale senza offrire motivo per nuove immissioni in tempi successivi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

S E S T I T O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non si può non concordare con la relazione del senatore Assirelli il quale ha messo in risalto che si tratta del quinto provvedimento che si registra nell'arco di un numero di anni certamente non lungo, durante i quali è stato possibile, ai direttori degli uffici delle imposte dirette, procedere alle assunzioni di questo personale con metodi e con criteri che non esitiamo a definire quanto meno discutibili. Del resto già lo stesso rilievo era stato fatto dalla Commissione affari costituzionali che non ha potuto fare a meno di sottolineare forti perplessità in merito al procedimento di assunzione seguito, ritenendo di esprimere parere favorevole solo per il fatto che nel disegno di legge che stiamo esaminando esiste quell'articolo 3, al quale si è pure richiamato il relatore, che fa espresso divieto per il futuro di procedere alle assunzioni così come si è fatto nel passato.

Il Gruppo comunista, pertanto, a seguito delle considerazioni svolte, esprime voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione, dopo aver sottolineato le riserve di cui ha già parlato il relatore e già messe in evidenza dalla Commissione affari costituzionali.

Presidenza del Vice Presidente GRASSINI

R I C C I . Gradirei conoscere qual è complessivamente, dopo questa serie di provvedimenti e quello che stiamo per approvare, il numero di coloro che sono interessati alla sistemazione, sia pure non di ruolo, come messi speciali. Io ritengo che, nonostante quanto disposto nell'articolo 3 del disegno di legge, il problema non possa considerarsi definitivamente risolto, anche perchè gli atti dovranno pur continuare ad essere notificati.

Le mie domande, pertanto, sono due. La prima è la seguente: con questa immissione negli organici, l'amministrazione finanziaria ritiene di avere a propria disposizione un numero di messi notificatori sufficiente a provvedere alle esigenze di notifica degli accertamenti?

La seconda è la seguente: nel caso in cui tale numero non sia sufficiente, come prevede per l'avvenire di poter provvedere ai fabbisogni, anche per i vuoti che inevitabilmente si verificano nel personale? Ricorrendo nuovamente, nonostante il divieto, alla procedura eccezionale sul presupposto delle particolari esigenze o, eventualmente, prevedendo la possibilità di svolgere un pubblico concorso? Ed in quest'ultimo caso, come ovviare alla sperequazione che si verrebbe a determinare tra messi comunque inquadrati in qualche modo, ai quali si assicura una stabilità di occupazione in una posizione non di ruolo, e coloro i quali, con la stessa qualifica e con le stesse mansioni, verrebbero a trovarsi in una posizione giuridica di carattere diverso?

PRESIDENTE. Vorrei rivolgere anche io una domanda all'ononevole rappresentante del Governo. Con l'articolo 3 non si corre il pericolo che, essendo previsto il divieto per le assunzioni, questo venga in-

terpretato anche come divieto per l'incarico? In altri termini, non si corre il pericolo che ad un certo momento delle notifiche non siano fatte perchè non si possono fare assunzioni nè si può dare un incarico ad hoc?

RICCI. È chiaro che non si può affidare l'incarico.

ASSIRELLI, relatore alla Commissione. La risposta risulta chiara dallo stesso testo del provvedimento.

L U Z Z A T O C A R P I . Le anomale assunzioni di cui al provvedimento in esame sono, a giudizio del Gruppo socialista, da evitare per il futuro, anche perchè il pericolo di manovre clientelari è grande. Soprattutto, le assunzioni così effettuate non osservano alcun criterio di professionalità. Pertanto, concordo su quanto è stato detto da coloro che mi hanno preceduto nel dibattito, dando parere favorevole al disegno di legge ma augurandomi peraltro che questo sia l'ultimo provvedimento del genere in materia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ASSIRELLI, relatore alla Commissione. Rispondendo ai vari quesiti posti dagli oratori intervenuti nel dibattito, dirò, in modo particolare al senatore Ricci, per quanto riguarda le mansioni proprie, che all'articolo 1 del disegno di legge è previsto che « il predetto personale, oltre a svoligene le mansioni proprie della qualifica nella quale viene inquadrato, è tenuto ad eseguire la notificazione degli avvisi e degli altri atti che debbono essere notificati al contribuente a cura degli uffici delle imposte dirette ». Tale personale cioè non cessa dalla mansione che aveva negli inquadramenti precedenti, che riguardano probabilmente altre zone ed altre città: non è detto infatti che riguardino esclusivamente la stessa zona e quindi siano ripetitivi negli stessi uffici. Il provvedimento, pertanto, anche in questo caso viene a sanare, a mio avviso, la situazione.

Presidenza del Vice Presidente BONAZZI

(Segue ASSIRELLII, relatore alla Commissione). È ovvio che, non essendovi un organico specifico a questo scopo, tanto è vero che anche costoro sono posti fuori ruolo, resta il problema di come potrà la amministrazione provvedere alle sue incombenze di notificazione. All riguardo faccio presente che qualche volta gli uffici delle imposte dirette l'hanno risolto attraverso i messi notificatori dei comuni. Mi consta, ad esempio, che nel comune di Faenza si avvalevano del messo notificatore del comune, il quale pertanto notificava anche per conto dell'ufficio delle imposte dirette.

È ovvio però che gli uffici dovranno in ogni caso prevedere che qualcuno, almeno distretto per distretto, sia preposto a questi compiti.

Non esiste inoltre alcuna sperequazione tra coloro che sono assunti con forme straordinarie e coloro che verranno reclutati con normale concorso. Sistemazioni di situazioni analoghe sono state già compiute, specialmente nel dopoguerra.

Per quanto riguarda poi la preoccupazione manifestata in ordine all'articolo 3, dirò che eventualmente tale preoccupazione potrebbe essere, per così dire, in senso contrario e cioè che gli uffici non sappiano come sopperire a queste esigenze. Il problema da risolvere insomma è quello della eventuale carenza di personale; come ho già detto, però, in qualche caso tale carenza può essere sopperita con i messi notificatori comunali, che con un compenso « x » possono svolgere questo compito.

LI VIGNI. Ma questo non è vietato dal testo in esame?

A S S I R E L L I, relatore alla Commissione. Io so che in passato questo avveniva; peraltro non so se le norme siano state modificate.

Desidero inoltre precisare che gli interessati sono circa 150, come risulta dalla stessa relazione che accompagna il provvedimento, nella quale appunto si legge: « Con l'unito

disegno di legge si provvede pertanto alla sistemazione del residuo contingente (consistente in circa 150 unità) dei messi notificatori speciali... ».

L I V I G N I. Mi accorgo adesso che la risposta al mio dubbio si trova nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge, là dove è detto: « ...ha disposto che la notificazione al contribuente degli avvisi e degli altri atti degli uffici delle imposte dirette deve essere eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dagli stessi uffici delle imposte ».

ASSIRELLI, relatore alla Commissione. Ne prendo atto. Come ho detto, infatti, so per cento che questo avveniva ed avviene tuttora; può quindi continuare ad avvenire.

SANTALCO, sottosegretario di Stato per le finanze. Ritengo di non dovermi soffermare sulla bontà del provvedimento in esame, già chiaramente illustrato dal senatore Assirelli, che pertanto ringrazio. Desidero soltanto dare quei chiarimenti che mi sono stati richiesti, anche se potrei rimettermi alle risposte testè date dall'onorevole relatore.

I messi notificatori che verranno a beneficiare del presente provvedimento sono circa 150; peraltro, le preoccupazioni manifestate dal senatore Ricci non hanno ragione d'essere in quanto i direttori degli uffici potranno avvalersi anche dei messi notificatori comunali.

Nel ringraziare tutti gli onorevoli colleghi intervenuti nel dibattito e nel raccomandare l'approvazione del provvedimento, desidero annunziare la presentazione di un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo 2, dopo il punto 10), il seguente punto: « 11) titolo di studio ». Per mero errore infatti è stata omessa nell'elencazione dei documenti da presentare a corredo della domanda di assunzione l'indicazione del titolo di studio previsto all'articolo 1 del disegno di legge stesso, e cioè la licenza media per i diurnisti di terza categoria e la licenza elementare per quelli di quarta categoria.

Inoltre, se gli onorevoli senatori consentono, per quanto non abbia attinenza con quello dei messi notificatori, desidererei sottoporre alla loro attenzione un problema la cui soluzione è stata sollecitata dalla 6ª Commissione della Camera dei deputati. Mi riferisco al problema di taluni dipendenti, circa 127, se non sbaglio, dell'amministrazione finanziaria, che, a seguito della soppressione delle carriere speciali disposta dall'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1972, n. 319, concernente il passaggio nella carriera direttiva di taluni impiegati appartenenti ai ruoli indicati all'articolo 2 dello stesso decreto, sono rimasti esclusi da taluni benefici perchè assunti in ruolo dopo il 1º luglio 1970. La 6ª Commissione dell'altro ramo del Parlamento tentò di risolvere tale problema presentando un emendamento in sede di esame di un disegno di legge che affrontava problemi del personale; in quel periodo, però, data l'urgenza dell'approvazione del provvedimento che si stava discutendo, all'ultimo momento il Governo venne invitato a ritirare l'emendamento in questione, riservandosi di ripresentarlo in una occasione più propizia. Ritengo che questa sia la sede opportuna per tale presentazione. Propongo pertanto dopo l'articolo 6, un articolo 6-bis del seguente tenore:

« Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1972, n. 319, si applicano ai soli fini giuridici con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse anche nei confronti degli impiegati del Ministero delle finanze già inquadrati nei ruoli indicati nel primo comma dell'articolo 2 del citato decreto presidenziale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, dopo il 1º luglio 1970, ma con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1972, n 319.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai fini economici con effetto dalla data di entrata in vigone della presente legge ».

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I messi notificatori speciali, di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, numero 645, e all'articolo 60, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, incaricati della notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, retribuiti con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato, assunti dopo il 10 novembre 1970 e non oltre il 1º dicembre 1976. che non abbiano superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, il cinquantesimo anno di età, siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e che alla data del 1º dicembre 1976 non versavano in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati, a domanda, con la qualifica di diurnista di terza categoria, nell'Amministrazione periferica delle imposte dirette. Il predetto personale, oltre a svolgere le mansioni proprie della qualifica nella quale viene inquadrato, è tenuto ad eseguire la notificazione degli avvisi e degli altri atti che debbono essere notificati al contribuente a cura degli uffici delle imposte dirette.

Il personale di cui al primo comma che sia in possesso della licenza elementare è inquadrato, a domanda, con la qualifica di diurnista di quarta categoria nella Amministrazione periferica delle imposte dirette, ed esplica le mansioni proprie della categoria di appartenenza.

L'inquadramento ha decorrenza agli effetti giuridici dalla data del relativo provvedimento ed agli effetti economici dalla successiva data di effettiva prestazione del servizio.

Si applica il disposto dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, ai fini del successivo collocamento nel ruolo della carriera esecutiva ed in quello della carriera ausiliaria.

È approvato.

Art. 2.

Le domande di inquadramento redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero delle finanze — Direzione generale delle imposte dirette — devono essere prodotte all'ufficio imposte presso cui il richiedente svolge l'incarico di messo notificatore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Nella domanda l'interessato deve indicare:

- 1) cognome e nome;
- 2) data e luogo di nascita;
- 3) stato di famiglia;
- 4) possesso della cittadinanza italiana;
- 5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - 6) se abbia riportato condanne penali;
- 7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 8) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione;
- domicilio o recapito al quale desidera che siano inviate le eventuali comunicazioni.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere vistata dal capo dell'ufficio ricevente.

Il requisito della buona condotta è accertato d'ufficio.

A corredo della domanda di assunzione devono essere allegate:

a) copia autentica del provvedimento di autorizzazione da cui risulti inequivocabilmente la data in cui è stato conferito l'incarico di svolgere le mansioni di messo notificatore, da rilasciarsi, in carta semplice,

6a COMMISSIONE

dal capo dell'ufficio che ha concesso l'autorizzazione stessa;

b) una dichiarazione in carta semplice da rilasciarsi dal competente capo dell'ufficio da cui risulti che l'interessato ha effettivamente ed ininterrottamente svolto le mansioni di messo notificatore e che le svolgeva anche alla data del 1º dicembre 1976.

Entro sessanta giorni dalla data di assunzione in servizio, gli interessati dovranno produrre, a pena di decadenza, agli uffici presso cui sono stati assegnati, i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato di godimento dei diritti politici;
 - d) certificato penale;
- e) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;
- f) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego a cui aspira.

Gli invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel predetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal rappresentante del Governo tendente ad aggiungere al secondo comma, dopo il punto 10), il seguente punto: « 11) titolo di studio ».

ASSIRELLI, relatore alla Commissione. Trattandosi di un emendamento che viene a riparare ad un errore di natura tecnica, mi dichiaro favorevole alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dal rappresentante del Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 3.

È fatto divieto, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di conferire incarichi per il servizio di notificazione di atti degli uffici delle imposte dirette.

È approvato.

Art. 4.

I messi speciali, già inquadrati nella quarta categoria di diurnista dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette in virtù della legge 19 luglio 1962, n. 959, della legge 18 marzo 1968, n. 249, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, numero 276, ed appartenenti, alla data del 1º dicembre 1976, alla carriera ausiliaria della stessa Amministrazione, possono chiedere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, il passaggio alla qualifica iniziale della carriera esecutiva anche in soprannumero, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Il predetto personale, oltre a svolgere le mansioni proprie della carriera esecutiva, è tenuto ad eseguire la notificazione degli avvisi e degli altri atti che debbono essere notificati al contribuente a cura degli uffici delle imposte dirette.

L'inquadramento ha decorrenza agli effetti giuridici dalla data del relativo provvedimento ed agli effetti economici dalla successiva data di effettiva prestazione del servizio. È approvato.

Art. 5.

In corrispondenza degli inquadramenti nelle categorie non di ruolo di cui all'articolo 1 e dei passaggi di carriera di cui all'articolo 4, sono lasciati vacanti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei rispettivi ruoli organici dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette.

È approvato.

Art. 6.

Al personale di cui agli articoli 1 e 4 spetta, a titolo di rimborso spese, per ogni notifica effettuata, un compenso di lire 100.

l compensi per il rimborso spese di notifica di cui al comma precedente saranno corrisposti con i fondi stanziati sul capitolo 4652 del corrente esercizio finanziario, e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Mi pare che l'indicazione del capitolo nell'ultimo comma di questo articolo andrebbe meglio formulata. Propongo pertanto un emendamento tendente ad inserire, dopo le parole: « sul capitolo 4652 », le altre: « dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Ricordo che dopo l'articolo 6 il sottosegretario Santalco ha proposto di inserire un articolo 6-bis del seguente tenore:

« Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1972, n. 319, si applicano ai soli fini giuridici con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse anche nei confronti degli impiegati del Ministero delle finanze già inquadrati nei ruoli indicati nel primo comma dell'articolo 2 del citato decreto presidenziale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, dopo il 1º luglio 1970, ma con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1ª giugno 1972, n. 319.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai fini economici con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

ASSIRELLI, relatore alla Commissione. L'articolo aggiuntivo proposto dal rappresentante del Governo contiene una questione di merito ed una questione di copertura. Per quanto concerne la questione di merito, io ritengo che il problema sia estremamente delicato e che pertanto vada attentamente considerato se esso si riferisce ad un caso particolare o a un caso generale.

In effetti si tratta di personale che a suo tempo non beneficiò di una legge perchè in carenza di titoli di studio, conseguiti successivamente, e che pertanto chiede la riapertura dei termini di un provvedimento che è stato già di per sè un provvedimento di favore. D'altra parte, è noto che nell'amministrazione dello Stato abbiamo moltissimi dipendenti forniti di titoli di studio superiori a quelli richiesti dalla mansione che svolgono e per la quale sono inquadrati. Si tratta quindi di un problema abbastanza delicato.

Quanto alla copertura, ritengo che occorra un parere della 5ª Commissione, comportando l'emendamento un nuovo onere. Pregherei quindi il Governo di volerlo ritirare, considerando anche che, come dicevo, esso esula dai limiti del provvedimento. Semmai potrebbe costituire materia per un apposito disegno di legge.

L I V I G N I. Mi associo alle considerazioni del relatore. Risulta anche a me l'esistenza di un certo malcontento, tra il personale del Ministero delle finanze, in relazione al tema in discussione In sede sindacale e tra lo stesso personale le opinioni in proposito sono discordi: è quindi una materia molto complessa, da approfondire facendo

le necessarie correlazioni, anche perchè il testo stesso dell'emendamento proposto contiene tutta una serie di richiami e riapre una questione molto vasta.

Il nostro Gruppo, quindi, non ha nulla in contrario ad esaminare un eventuale disegno di legge che affronti organicamente il problema per tutta l'amministrazione pubblica; così come concorda pienamente sul fatto che, sia pure sotto l'aspetto degli oneri riflessi, dalla data di approvazione in poi - e quindi già nel 1978 — l'approvazione dell'emendamento richiederebbe una maggiore spesa, e quindi rischierebbe di vanificare la chiusura dell'annosa questione riguardante i messi notificatori. Inviterei pertanto anch'io lo onorevole rappresentante del Governo a voler ritirare l'emendamento, con l'impegno di una sollecita elaborazione di un provvedimento organico sulla materia.

SANTALCO, sottosegretario di Stato per le finanze. Dopo le considerazioni svolte dagli onorevoli intervenuti non posso che ritirare l'emendamento, anche per non impedire una pronta approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 7, di cui do lettura:

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 592.000.000 in ragione d'anno, si provvede per gli anni 1977 e 1978 mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'indicazione della copertura per il 1977 appare superflua dato che gli oneri non potranno che incidere a partire dal 1978.

Propongo pertanto un emendamento tendente a sostituire le parole: « per gli anni 1977 e 1978 mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi », con le altre: « per l'anno 1978 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

« Determinazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e i servizi relativi alla stampa degli atti e pubblicazioni parlamentari » (1040) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e i servizi relativi alla stampa degli atti e pubblicazioni parlamentari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

R I C C I , relatore alla Commissione. Il presente disegno di legge è volto a colmare una lacuna legislativa determinatasi per effetto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante « Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto » e successive modifiche.

Nel precedente sistema IGE, infatti, dopo alcune iniziali incertezze applicative, era stata definitivamente riconosciuta la validità della norma di esenzione dall'imposta generale sull'entrata relativamente alle spese di composizione e stampa, nonchè alle somme **—** 650 -

47° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1977)

introitate in dipendenza della vendita degli atti parlamentari, a causa del loro carattere prevalentemente politico. Successivamente, con l'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto, era stata prospettata l'eventualità che, per le operazioni attinenti la composizione e la stampa degli atti e delle pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'imposta sul valore aggiunto si applicasse con l'aliquota ridotta del 6 per cento — in luogo della ordinaria aliquota del 12 per cento ora elevata al 14 per cento dall'8 febbraio 1977 per effetto del decreto-legge 7 febbraio 1977, numero 15, convertito in legge 7 aprile 1977, n. 102 — prevista dall'articolo 16, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 per i beni indicati nella tabella A allegata alla legge, tra i quali, alla voce 79, sono menzionati i periodici aventi carattere prevalentemente politico o sindacale o culturale o religioso o sportivo. Tale aliquota, inoltre, a decorrere dal 24 giugno 1975, è stata ulteriormente ridotta al 3 per cento giusta quanto dispone l'articolo 3, primo comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Tuttavia, a seguito di precisazioni da parte del Ministero delle finanze, erano state dichiarate inapplicabili le particolari agevolazioni fiscali di cui gode la stampa nei confronti degli atti parlamentari, dato che questi, oltre a non rientrare nell'ambito di previsione della legge 8 febbraio 1948, n. 47, che disciplina appunto la stampa, non si propongono in generale finalità di informazione e di divulgazione di notizie alla stregua delle pubblicazioni periodiche propriamente dette, ma piuttosto finalità di documentazione dell'attività interna svolta da ciascun ramo del Parlamento.

Come conseguenza, i corrispettivi relativi alle spese di composizione e stampa, nonchè di eventuali altre operazioni economiche aventi per oggetto detti atti, sono risultati assoggettati all'IVA con l'aliquota ordinaria del 14 per cento.

Allo scopo quindi di realizzare una sostanziale e doverosa equiparazione del particolare regime di applicazione dell'IVA predisposto per la stampa dei peniodici aventi

carattere politico dalla già menzionata legge n. 172 del 1975, anche per gli atti parlamentari, si propone l'approvazione del testo dell'articolo unico nella formulazione pervenuta dalla Camera dei deputati da parte di questo ramo del Parlamento, esprimendo altresì un parere pienamente favorevolle anche alla disposizione del secondo comma dell'articolo unico, che stabilisce una efficacia retroattiva al 1º gennaio 1973 della nuova normativa, fermo restando, in omaggio al principio del fatto compiuto e per non creare intralci di carattere amministrativo, che non si fa comunque luogo a rimborsi per le cessioni, gli acquisti e le prestazioni effettuate con l'applicazione di aliquote maggiori anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni sottoposte al nostro esame.

Mi permetto pertanto si sollecitare l'approvazione del provvedimento, così come è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, in quanto anche per la nostra attività interna la questione rappresenta un problema di enorme importanza. Infatti, l'eliminazione di questa incertezza interpretativa ci consentirebbe di predisporre il bilancio di previsione con una maggiore certezza e chiarezza di impostazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE SABBATA. A mio avviso la questione doveva essere risolta in via interpretativa, tenuto conto del carattere delle pubblicazioni parlamentari, piuttosto che da una legge. Questa, purtroppo, fa parte di quel gruppo di attività legislative superflue di fronte alle quali il Parlamento talvolta si trova. Considerato, però, che si sono verificate delle disparità di interpretazione tra i diversi uffici e che il suggerimento proviene dall'altro ramo del Parlamento, annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista. Ho voluto, comunque, fare questa osservazione perchè, secondo me, bisogna cercare di trovare la soluzione per quanto riguarda i rapporti con gli organi costituzionali secondo forme diverse che non siano l'esercizio dell'attività legislativa. Questo è diventato lo

strumento più facile di soluzione dei conflitti ma non è certamente quello più corretto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SANTALCO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è favorevole perchè il provvedimento elimina una situazione di incertezza interpretativa nella applicazione della legge. Ne raccomando, pertanto, lo accoglimento.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Per le cessioni, l'acquisto della carta e le prestazioni di servizi relativi alla composizione e stampa degli atti e delle pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica l'imposta sul valore aggiunto si applica con l'aliquota del 3 per cento.

La disposizione di cui al primo comma ha effetto dal 1º gennaio 1973. Non si fa luogo a rimborsi per le cessioni, gli acquisti e le prestazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge con l'applicazione di aliquote maggiori.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

« Affidamento temporaneo all'Istituto poligrafico dello Stato del servizio di monetazione metallica » (725)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Affidamento temporaneo all'Istituto poligrafico dello Stato del servizio di monetazione metallica ».

Riprendiamo la discussione sospesa il 15 dicembre con l'esame dell'articolo 11, nel testo predisposto dalla Sottocommissione, di cui do lettura:

Art. 11.

Il personale amministrativo, tecnico ed operaio, comunque in servizio presso la Zecca di Stato al 30 settembre 1977, nonchè quello assunto a seguito del concorso indetto con decreto del Ministro del tesoro 5 marzo 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 15 aprile 1976, ha diritto di essere inquadrato tra il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato con anzianità pari a quella maturata alle dipendenze dello Stato, sia ai fini retributivi che previdenziali.

È data facoltà al personale suddetto di rinunciare all'inquadramento di cui al precedente comma mediante apposita domanda da presentarsi al Ministro del tesoro entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente ad aggiungere i seguenti commi:

- « Con riferimento alle anzianità di servizio ed alle posizioni giuridiche ed economiche acquisite alla data del trasferimento, sarà provveduto:
- a) nei casi di anzianità di servizio inferiore ai 19 anni, 6 mesi ed 1 giorno, al versamento dei contributi all'Assicurazione generale obbligatoria per la costituzione della posizione assicurativa relativa al periodo di servizio reso allo Stato;
- b) nei casi di anzianità superiore al periodo di 19 anni, 6 mesi ed 1 giorno, al versamento del valore capitale della pensione statale maturata dagli interessati alla data del trasferimento, determinato applicando i coefficienti di cui alla tabella 1 allegata alla legge 22 giugno 1954, n. 523, tenendo conto dell'età dell'interessato all'atto del passaggio nel nuovo ordinamento previdenziale;

c) per il trattamento di previdenza al trasferimento, da parte dell'ENPAS, all'ente o fondo che gestisce il trattamento di fine servizio in capitale del personale dell'ente di destinazione, delle indennità di buonuscita maturate alla data del passaggio.

In ogni caso saranno a carico degli interessati le somme eventualmente occorrenti per equiparare la propria posizione previdenziale a quella prevista dall'ordinamento dell'ente di destinazione.

I criteri e le modalità per l'attuazione di quanto precede e la regolamentazione dei conseguenti rapporti finanziari saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale ».

Io stesso propongo un emendamento tendente ad aggiungere i seguenti commi:

« Con riferimento all'anzianità di servizio ed alle posizioni giuridiche ed economiche acquisite alla data del trasferimento, sarà provveduto alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'intero periodo di servizio da ciascuno maturato nello Stato ai fini del trattamento di quiescenza.

La predetta posizione assicurativa si considera costituita mediante versamento da parte dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del lavoratore e del datore del lavoro, delle competenze a qualsiasi titolo spettanti a ciascuno dei suddetti dipendenti per effetto della cessazione dal servizio presso lo Stato.

Ai fini del trattamento di previdenza, si provvede al trasferimento, da parte dello ENPAS, all'Ente o fondo che gestisce il trattamento di fine servizio in capitale del personale dell'Ente di destinazione, dell'indennità di buonuscita maturata da ciascuno dei dipendenti di cui al primo comma alla data del passaggio ».

MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro. Non credo sia necessaria una illustrazione di carattere generale del-

l'emendamento proposto dal Governo, perchè esso si illustra da sè. La differenza tra l'emendamento del Governo e l'emendamento presentato dal senatore Bonazzi è relativa soprattutto al penultimo comma, lettera c). Mentre l'emendamento governativo stabilisce, tra l'altro, che in ogni caso saranno a carico degli interessati le somme eventualmente occorrenti per equiparare la propria posizione previdenziale a quella prevista dall'ordinamento dell'ente di destinazione, lo emendamento proposto dal senatore Bonazzi stabilisce che le eventuali differenze conseguenti al cambiamento della situazione assicurativa sono a carico dello Stato il quale effettua il versamento alla Previdenza sociale.

GRASSINI, relatore alla Commissione. Mi sembra, onorevole Sottosegretario, che non sia a carico dello Stato bensì dell'INPS.

PRESIDENTE. Potrà sussistere un'attribuzione contributiva sia a carico che a favore dell'INPS.

A S S I R E L L I . Lo Stato dovrà versare quello che ha percepito all'INPS, che dovrà concedere una pensione corrispondente all'anzianità prevista; vantaggi e svantaggi di questa operazione resteranno a favore o a carico dell'INPS a seconda dei casi. Non è poi esatto dire che i contributi già versati siano inferiori a quelli che avrebbe preteso l'INPS. Il lavoratore avrà una nuova situazione giuridica ed il precedente datore di lavoro verserà quello che è stato accantonato all'ente che dovrà predisporre il trattamento in rapporto all'anzianità maturata.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la posizione nell'assicurazione generale obbligatoria, l'intendimento dell'emendamento è quello che è stato rilevato dai senatori Grassini e Assirelli: l'eventuale differenza andrebbe a seconda dei casi a carico o a favore dell'INPS. Nella generalità dei casi la contribuzione — non so se sia esatto chiamarla così — accumulata dai dipendenti dello Stato è superiore a quella che sareb-

-- 653 -

be stata dovuta all'INPS; l'INPS ne dovrebbe pertanto trarre un sia pur modesto vantaggio. Pare d'altra parte che il calcolo della contribuzione, che avrebbe dovuto essere effettuato sulla base dei compensi percepiti dai dipendenti dello Stato per tutti gli anni in cui ciascuno dei dipendenti trasferiti ha svolto la sua attività, sia molto laborioso se non impossibile e che lo stesso risultato finale non lo giustifichi.

Ho fatto riferimento ad una disposizione contenuta nel testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza e previdenza dei dipendenti civili e militari perchè mi sembra che ci sia una certa analogia. L'articolo 124 dispone: « Qualora il dipendente civile ovvero militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS per il periodo di servizio prestato. L'importo complessivo delle quote e dei relativi contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro da versarsi al predetto istituto è portato in detrazione dall'indennità per una volta tanto spettante agli interessati; l'eventuale onere differenziato fa carico allo Stato. Ove non spetti l'indennità suddetta, l'intero onere è assunto dallo Stato ». Si può desumere, nel caso in cui un dipendente dello Stato non maturi il diritto alla pensione e chieda il trasferimento all'INPS, il principio secondo cui l'onere spetta allo Stato. Qualora si optasse per la soluzione più complessa prospettata nell'emendamento del Governo per regolare il trasferimento dallo Stato all'INPS, si dovrebbe aggiungere che l'eventuale onere o vantaggio va a carico o a favore dello Stato.

Nella seconda parte dell'emendamento la situazione non è identica: si tratta del trasferimento nella nuova condizione del trattamento di fine servizio. In questo caso vi sarà non poca differenza tra quanto è stato accantonato dallo Stato e quanto invece dovrà essere immediatamente accantonato a incremento di quello che lo Stato trasferisce; il trattamento che viene conseguito è infatti superiore e mi pare che gli accantonamenti

siano fatti in relazione alle retribuzioni mensili effettivamente percepite. Anche in questo caso ritengo che equità e logica portino alla conseguenza che l'onere deve essere sopportato dallo Stato; questi accantonamenti vengono effettuati relativamente ad un trattamento di cui questo personale gode ora, ma essi si riferiscono ad annualità passate in cui questo trattamento non era goduto. Sarebbe veramente iniquo, a mio avviso, far pagare oggi un incremento di accantonamento su un salario che non è mai stato in effetti percepito. Anche nel caso dello stipendio effettivamente percepito, l'onere degli accantonamenti eseguiti fino ad oggi da parte dello Stato grava soltanto parzialmente sul dipendente; non si potrebbe pertanto attribuire a questi l'onere totale così come propone il Governo. Qualora si dovesse prospettare la soluzione di un onere a carico dei dipendenti, questi avrebbero interesse a chiedere la liquidazione per gli anni maturati e ad iniziare il periodo di quiescenza con il nuovo trattamento senza considerare gli anni trascorsi.

Per le ragioni che ho elencato, propongo di porre a carico dello Stato l'adeguamento del fondo per gli anni di anzianità maturati alle sue dipendenze.

R I C C I. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, da una prima lettura dell'emendamento presentato dal senatore Bonazzi avevo tratto la stessa convinzione che è stata confermata dai chiarimenti successivi: cioè, i contributi versati agli istituti di previdenza del Ministero del tesoro per i dipendenti della Zecca dovrebbero essere sic et simpliciter trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per consentire la costituzione presso quell'ente di una posizione assicurativa per il periodo corrispondente agli anni di lavoro presso la Zecca. Ovviamente, dal mese successivo al trasferimento subentra l'obbligo del versamento dei contributi all'INPS con le norme che regolano le assicurazioni generali obbligatorie in rapporto alla retribuzione che ciascun dipendente percepisce e, quindi, con determinazione precisa dell'importo della marca as-

sicurativa mensile e dei contributi integrativi e di solidarietà sociale.

C'è poi il terzo comma dell'emendamento che prevede che gli accantonamenti per la liquidazione di fine servizio fatti presso lo ENPAS vengano trasferiti all'ente interno o esterno — non so se nell'ambito del Poligrafico esista o meno un fondo interno — per garantire la continuità della liquidazione dell'indennità di anzianità.

Mi permetto di dire, onorevole Sottosegretario, che l'emendamento del senatore Bonazzi mi sembra migliore di quello presentato dal Governo. A carico dello Stato non vi dovrebbe essere alcun onere aggiuntivo, in quanto lo Stato versa all'Istituto nazionale della previdenza sociale a titolo di compensazione una tantum quanto ha versato o accantonato presso gli istituti di previdenza, e al fondo speciale interno, già esistente probabilmente per i dipendenti del Poligrafico, le quote accantonate presso l'ENPAS. Da questa operazione dovrebbe derivare ciò che ha riferito il senatore Bonazzi: i contributi dovuti all'INPS dovrebbero essere in qualche misura inferiori a quelli per il trattamento di pensione presso gli istituti di previdenza. Dico questo perchè, nella mia esperienza di operatore previdenziale, mi sono trovato per lunghi anni a dover dare attuazione a decreti di passaggio di ruolo di personale fuori ruolo dell'amministrazione dello Stato, ai quali veniva riconosciuto in tutto o in parte ai fini della pensione il trattamento fuori ruolo. Era quindi l'amministrazione dello Stato che ci chiedeva la restituzione dei contributi base e di quelli integrativi per il periodo non di ruolo. Facendo calcoli analitici, tenendo conto delle progressioni delle retribuzioni e delle variazioni delle percentuali dei versamenti dei contributi integrativi, si è sempre avuto il risultato di dover restituire qualcosa all'amministrazione dello Stato e qualcosa al dipendente perchè la quota a suo carico risultava superiore a quella che avrebbe dovuto versare.

Comunque, siccome i miei ricorsi risalgono un po' indietro nel tempo, può darsi che i valori percentuali siano nel frattempo modificati, per cui teoricamente vi potrebbe anche essere un onere differenziale. Questo

onere differenziale, però, secondo l'emendamento proposto dal senatore Bonazzi, non fa carico allo Stato: l'INPS dovrebbe avere quello che lo Stato ha già versato per il proprio dipendente. D'altra parte, non ha nessun rilievo, onorevole Sottosegretario, ai fini del trattamento pensionistico l'ammontare dei contributi, cioè l'entità complessiva dei contributi. Ha importanza l'anzianità contributiva al fine di raggiungere, presso l'INPS, o i 15 anni di anzianità complessiva e il 60° anno di età per il diritto alla pensione di vecchiaia o i 5 anni minimi ed un fatto che riduca la capacità di guadagno almeno della metà o almeno di un terzo a seconda che si tratti di operaio o di impiegato per ottenere la pensione di invalidità. Per cui anche il raggiungimento dei 19 anni, 6 mesi e un giorno non rappresenta. di fatto, alcuna differenziazione, perchè il raggiungimento presso lo Stato dei 19 anni, 6 mesi e un giorno costituisce condizione per poter chiedere la liquidazione quando, dimettendosi dal servizio oppure cessando dal servizio per una causa di forza maggiore, il lavoratore, il dipendente o il superstite del dipendente chiede che gli venga liquidata la pensione diretta o di reversibilità al trattamento minimo previsto appunto con i 19 anni, 6 mesi e un giorno. Ma il fatto che un pubblico dipendente passi da un tipo di assicurazione ad un altro tipo di assicurazione non significa che abbia maturato automaticamente il diritto a pensione; quindi, la posizione di colui che ha raggiunto i 19 anni, 6 mesi e un giorno e quella di colui che non li ha raggiunti sostanzialmente sono uguali, perchè per poter fare un trattamento differenziato sarebbe necessario che il dipendente con 19 anni, 6 mesi e un giorno chiedesse di essere collocato a riposo. Solo a quella condizione infatti ha diritto alla pensione; diversamente ha una aspettativa di pensione e non il diritto alla pensione.

Quindi, i 19 anni, 6 mesi e un giorno, che risultano regolarmente trasferiti all'INPS danno al dipendente la certezza del diritto ad una pensione: se egli non lavorerà più o cesserà, per una ragione di carattere, per così dire, spiacevole, dal servizio, otterrà in ogni caso la liquidazione della pensione di

invalidità ed anche il diritto alla reversibilità, potendo far valere più di 5 anni di assicurazione. Se il dipendente lascerà il servizio in epoca successiva, si verificherà la condizione che al raggiungimento del 60° anno di età avrà già i requisiti per avere diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia. Colui il quale non si dimette, continuando a lavorare, ha rinunziato alla possibilità di chiedere la pensione: pertanto chiede di proseguire nel rapporto assicurativo, e, pertanto, continuerà ad essere iscritto e per lui si continueranno a versare i contributi, fino a quando avrà raggiunto il 60° anno di età o avrà optato per un'altra forma di attività o avrà raggiunto i 35 anni di assicurazione complessiva e cesserà definitivamente dal servizio. Allora, in base ad una legge, di cui non ricordo ora gli estremi, potrà chiedere la pensione di anzianità, che viene concessa a tutti coloro che, avendo 35 anni di effettiva contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, cessano dal servizio definitivamente, rinunziando a lavorare ed accontentandosi di questa cosiddetta pensione di anzianità.

Come ho detto, dunque, non ha importanza l'ammontare complessivo dei contributi versati. Per quale motivo? Perchè le pensioni nell'assicurazione generale obbligatoria non sono calcolate sulla base dell'ammontare complessivo delle somme accantonate. Non esiste più insomma il criterio della capitalizzazione nell'assicurazione generale obbligatoria, per cui io verso 5 lire, ad esempio, in data 1930 sapendo che nel 1980 queste 5 lire mi daranno 2 lire e mezzo di capitale. Oggi le pensioni, come tutte le prestazioni previdenziali, sono regolate dal principio della ripartizione. Questo principio significa che non vi è più il calcolo della capitalizzazione delle somme versate, ma vi è una predeterminazione di carattere legislativo, disancorata dal valore reale delle somme a suo tempo versate e dal loro complesso; vi è in altri termini una predeterminazione della misura delle prestazioni previdenziali, alle quali deve corrispondere la determinazione dei contributi che si presume siano necessari a coprire il fabbisogno conseguente a quelle prestazioni, più le spese di gestione; se le partite

si chiudono in pareggio, va tutto bene; se vi sono dei deficit, i contributi aumentano, se vi sono dei superi i contributi possono diminuire con revisioni teoricamente annuali delle percentuali. Chè se così non fosse stato, tutta la polemica di questi giorni sul desicit di talune gestioni autonome e particolari non avrebbe ragione di essere, in quanto le prestazioni, essendo state commisurate al capitale versato, non avrebbero dovuto dar luogo a sfasamenti così notevoli. Invece le prestazioni, sia in caso di pensione di invalidità che in caso di pensione di vecchiaia, secondo la legge n. 168 e successive modificazioni, sono determinate tenendo a base del calcolo le cinque serie di retribuzioni più favorevoli degli ultimi 10 anni; su queste cinque serie di retribuzioni più favorevoli viene calcolato l'ammontare della pensione in percentuale, per cui, teoricamente, noi dovremmo avere che, se negli ultimi anni della vita assicurativa vi è stata, come si dovrebbe presumere che vi sia stata, specie in questi tipi di impieghi, una retribuzione più elevata in dipendenza dell'acquisita anzianità e della gerarchizzazione della carriera, a questa deve corrispondere una percentuale maggiore, finchè con 40 anni di servizio si può percepire una pensione corrispondente all'80 per cento dell'ultima retribuzione percepita.

Pertanto potremmo configurare questo tipo di rapporto previdenziale, allo stato attuale delle cose, come un cono coricato con
la punta all'indietro; in altri termini, la convenienza dell'assicurato teoricamente dovrebbe essere quella di iniziare con bassi versamenti di contributi e di incrementarli ed
aumentarli a mano a mano che si avvicina la
data della pensione, in modo che, avendo serie di contribuzioni superiori negli ultimi dieci anni, possa acquisire il diritto ad un rapporto pari alle retribuzioni degli ultimi anni.

Dicendo questo, dico che nella sostanza non ha nessun rilievo fare carico allo Stato di una eventuale differenza in più o in meno dovuta all'INPS, così come non ha nessun rilievo porre a carico dell'INPS una eventuale quota, in quanto l'INPS per quei periodi pregressi non paga niente. Infatti lo INPS pone solamente a suo carico l'onere,

al verificarsi di determinati avvenimenti, di eseguire determinate prestazioni, le quali tra l'altro, per prevedibili e non auspicabili avvenimenti della vita, possono essere acquisite a condizioni di durata di prestazioni, di assicurazione e di lavoro inferiori a quelle che sono previste presso lo Stato.

Allora tutta la casistica che viene posta dall'emendamento presentato dal Governo mi sembra che sia dettata da preoccupazioni non aderenti alla realtà. Il Governo si dovrebbe porre solamente un problema e cioè quello di quali persone vanno in pensione, non accettando così di passare alle dipendenze del Poligrafico dello Stato. Quelle che vanno in pensione hanno la liquidazione a carico degli istituti di previdenza e l'indennità di buonuscita a carico dell'ENPAS; non si verificherà cioè la condizione che determina una innovazione del rapporto assicurativo.

Coloro i quali optano invece per la permanenza presso l'Istituto poligrafico dello Stato continuano nel loro rapporto assicurativo, in base ad una norma di carattere generale la quale ha voluto evitare il fenomeno, prima esistente, della dispersione e inutilizzazione dei contributi versati presso casse, istituti ed organi assicurativi diversificati, per periodi inferiori ai minimi di anzianità; tali contributi vengono ricondotti tutti al sistema generale dell'assicurazione obbligatoria.

Così stando le cose, chiederei che il Sottosegretario approfondisca meglio i termini del problema. Ad ogni modo ritengo, dopo gli scambi di opinione intercorsi, che l'emendamento del senatore Bonazzi sia più lineare e risolva il problema senza oneri per lo Stato nè per i dipendenti, e neanche per la Previdenza sociale. Certo, l'evento invalidante si può sempre verificare; l'evento vecchiaia deve invece maturare col decorso del tempo, per cui, oltre ai 19 anni, 6 mesi ed un giorno di servizio, occorre avere anche raggiunto il 60° anno di età.

Qualora dovessero poi esservi perplessità in ordine all'interpretazione, all'applicazione e agli oneri, in linea subordinata, proporrei di soprassedere all'approvazione dell'emendamento per consentire al Governo di verificare l'aderenza a verità dell'ipotesi che ho prospettato. Per me si tratta però di una certezza: posso solo sbagliare in qualche dettaglio, non avendo più seguito la normativa in questi ultimi anni. Si potrebbe anche, sempre in via subordinata, chiedere il parere della Commissione lavoro sui due emendamenti.

L U Z Z A T O C A R P I. Io sarei per approvare stasera l'articolato.

R I C C I . Resti comunque agli atti della Commissione che a carico dello Stato è solo l'onere del trasferimento delle somme accantonate.

GRASSINI, relatore alla Commissione. Dopo l'intervento del senatore Ricci, il relatore non può che aderire alla tesi da lui sostenuta.

MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro. Se il senatore Ricci ed il relatore sono per l'accoglimento dell'emendamento Bonazzi, anche il Governo si associa e ritira il proprio emendamento aggiuntivo.

P R E S I D E N T E . Allora propongo di aggiungere, nel primo comma dell'articolo, dopo le parole: « ha diritto di essere inquadrato », le altre: « dall'entrata in vigore della presente legge ». Mi sembra infatti che da nessuna norma sia individuato il momento in cui avviene il trasferimento dalle dipendenze dello Stato a quelle dello Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, mentre riterrei opportuno indicarlo esattamente.

MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro. Non potrebbe avvenire se non all'approvazione del provvedimento.

A S S I R E L L I. Mi sembra pleonastico.

R I C C I . Il secondo comma fissa un termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge per la presentazione della domanda.

47° Resoconto sten. (20 dicembre 1977)

L U Z Z A T O C A R P I. Il termine, veramente, riguarda la domanda da presentare per rinunciare all'inquadramento.

R I C C I. Comunque è un termine entro il quale chi non rinuncia sarà inquadrato.

A S S I R E L L I. Potrebbe accadere che, se l'inquadramento avviene all'entrata in vigore della legge, qualcuno, dopo essere stato inquadrato, presenti la domanda di rinuncia entro i 60 giorni.

PRESIDENTE. Si potrebbe allora aggiungere al secondo comma le parole: « con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge », subito dopo la parola « rinunciare ».

È stato poi presentato un altro emendamento dal senatore Luzzato Carpi, tendente ad aggiungere, sempre nel primo comma, dopo le parole « e Zecca dello Stato », le altre « con il trattamento che verrà preventivamente concordato con gli organismi sindacali maggiormente rappresentativi ».

L U Z Z A T O C A R P I . Se le mie informazioni sono esatte, esistono attualmente due contratti, al Poligrafico: quello dei cartai e quello dei grafici, che sono metalmeccanici; per cui credo che una contrattazione aziendale preventiva sia necessaria. Non può essere, cioè, il provvedimento a stabilire quale dei contratti debba essere utilizzato. Del resto abbiamo seguito lo stesso sistema in occasione della legge per i monopoli.

GRASSINI, relatore alla Commissione. Io, in un primo momento, avevo espresso al collega Luzzato Carpi la mia adesione sostanziale all'emendamento; però, riflettendo, mi sembra che il testo del provvedimento lasci aperta ogni ipotesi, mentre il prevedere una contrattazione preventiva con i sindacati contrasterebbe, oltretutto, con la proposta del senatore Bonazzi di dare immediata attuazione alle norme in esame. Dico questo anche se l'emendamento, ripeto, mi sembra dettato dalla giusta preoccupazione di non pregiudicare la scelta del

tipo di contratto più confacente: tale intenzione, del resto, potrebbe restare agli atti.

L U Z Z A T O C A R P I . Non mi sembra che la preoccupazione debba essere eccessiva, perchè è evidente che una contrattazione comunque verrà fatta. Se ci fosse stato un solo contratto, non ci sarebbe stato alcun problema.

GRASSINI, relatore alla Commissione. Mi permetto di suggerire la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

R I C C I . Mi sembrano legittime entrambe le preoccupazioni espresse. Vorrei chiedere un chiarimento: è più favorevole il contratto del Poligrafico o quello della Zecca?

G R A S S I N I , relatore alla Commissione. Il contratto del Poligrafico.

R I C C I . L'emendamento del collega Luzzato Carpi mira ad equiparare il trattamento dei dipendenti della Zecca a quello del Poligrafico con effetto immediato: lo ritengo senza ipocrisia un premio non meritato, perchè se la Zecca avesse funzionato normalmente non ci troveremmo in questa condizione. Credo però che diventerà inevitabile il graduale avvicinamento, attraverso le contrattazioni interne, delle posizioni dei dipendenti della Zecca a quelle dei cartai. La preoccupazione sarebbe inversa se si fosse in presenza di un trattamento migliore dei dipendenti della Zecca: chi sta meglio non torna indietro, chi sta peggio va avanti. Lascerei pertanto tutto impregiudicato per evitare che, ponendo come condizione la previa regolamentazione attraverso contrattazione aziendale della normativa sulle retribuzioni, si creino due precedenti pericolosi: si ritarderebbe innanzitutto l'applicazione del provvedimento e l'inquadramento fino a quando non verrà raggiunta l'intesa; si stabilirebbe in secondo luogo per legge l'obbligo della contrattazione aziendale, che fino ad oggi è stata una libera conquista sindacale. Non si può imporre un metodo di contrattazione che rappresenta una conquista ti-

47° Resoconto sten. (20 dicembre 1977)

picamente sindacale; nonostante tutto il rispetto che meritano, occorre tener presente che le organizzazioni sindacali sono tuttora associazioni private.

L U Z Z A T O C A R P I . Vorrei precisare che al momento dell'inquadramento i dipendenti della Zecca beneficeranno del trattamento previsto in uno dei due contratti.

PRESIDENTE. La soluzione più semplice sarebbe forse quella di stabilire quale dei due trattamenti va applicato.

L I V I G N I . Se l'Istituto poligrafico avesse avuto un solo contratto, non ci sarebbe stata alcuna questione. Il problema esiste perchè ci sono due contratti; la sua soluzione però riguarda il personale del Poligrafico e della Zecca: teoricamente tutto può mutare a seguito di trattative sindacali potendosi arrivare anche al contratto unico. Non occorre nessun emendamento perchè siamo sicuri che i dipendenti della Zecca usufruiranno di un trattamento migliore. Anche con un ordine del giorno, a mio avviso, si rischierebbe di invadere il campo della trattativa sindacale.

M A Z Z A R R I N O, sottosegretario di Stato per il tesoro. Attualmente esistono al Poligrafico categorie similari; il problema sarà comunque risolto con la contrattazione sindacale.

A S S I R E L L I . Indubbiamente i dipendenti della Zecca avranno un trattamento migliore. Essendoci poi una contrattazione articolata a seconda del lavoro svolto, ci sarà certamente una nuova contrattazione che però non si può imporre con legge; non ho invece nulla in contrario ad auspicarla in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. È chiaro che sarà la contrattazione sindacale a risolvere il problema.

MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi pare evidente che i dipendenti dell'ex Zecca acquisteranno la posizione giuridica del personale del Poligrafico sulla base della normativa esistente o che sarà stabilita in futuro all'interno dell'Istituto: per questo motivo non mi sembra opportuno l'emendamento presentato.

Qualora si approvasse l'emendamento, si creerebbe una serie di problemi: con quali organizzazioni sindacali si dovrebbe concordare il trattamento? Questa proposta di modifica pertanto provocherebbe, a mio avviso, una notevole confusione senza alcun beneficio per il rapido *iter* del provvedimento e per il personale che vogliamo tutelare.

La prego dunque, senatore Luzzato Carpi, di ritirare l'emendamento.

L U Z Z A T O C A R P I . Poichè il Sottosegretario ha dichiarato che l'inquadramento avverrà con il trattamento del Poligrafico, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Propongo allora il seguente emendamento tendente ad inserire al primo comma dell'articolo, dopo le parole: « essere inquadrato », le altre: « , entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento aggiuntivo da me presentato, di cui do nuovamente lettura:

« Con riferimento alla anzianità di servizio ed alle posizioni giuridiche ed economiche acquisite alla data del trasferimento, sarà provveduto alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'intero periodo di servizio da ciascuno maturato nello Stato ai fini del trattamento di quiescenza.

La predetta posizione assicurativa si considera costituita mediante versamento da parte dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, delle competenze a qualsiasi titolo

spettanti a ciascuno dei suddetti dipendenti per effetto della cessazione dal servizio presso lo Stato.

Ai fini del trattamento di previdenza, si provvede al trasferimento, da parte dello ENPAS, all'Ente o fondo che gestisce il trattamento di fine servizio in capitale del personale dell'Ente di destinazione, dell'indennità di buonuscita maturata da ciascuno dei dipendenti di cui al primo comma alla data del passaggio ».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 12.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro emanerà il relativo regolamento di attuazione.

Entro sei mesi da tale emanazione il Consiglio di amministrazione dell'Istituto sottoporrà all'approvazione del Ministro del tesoro il nuovo regolamento di servizio ed il nuovo regolamento del personale necessari per disciplinare lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1 della presente legge e l'inquadramento del personale di cui al precedente articolo 11, nonchè i regolamenti di servizio e del personale della Scuola dell'arte della medaglia e del Museo della Zecca.

I suddetti Regolamenti dovranno essere esaminati preventivamente dal Comitato consultivo per la Zecca.

È approvato.

Propongo di inserire un articolo 12-bis del seguente tenore: « È soppresso l'attuale Servizio della Zecca alle dipendenze del Ministero del tesoro ».

M A Z Z A R R I N O, sottosegretario di Stato per il tesoro. Tale soppressione è conseguenziale all'ultimo articolo del testo della Sottocommissione che, prevedendo l'abrogazione di tutte le disposizioni in contrasto o incompatibili con il presente provvedimento, vale ad eliminare ogni dubbio in merito.

PRESIDENTE. In seguito alla dichiarazione del rappresentante del Governo, ritiro l'emendamento.

Art. 13.

Fino a quando non saranno stati emanati i regolamenti previsti dalla presente legge, potrà procedersi alla nomina dei rappresentanti del personale nel Comitato consultivo per la Zecca e del rappresentante del personale della Sezione Zecca nel Consiglio di amministrazione prescindendo dalla disciplina che tali regolamenti daranno alla materia.

È approvato.

Il Governo ha proposto di inserire un articolo 13-bis del seguente tenore:

Art. 13-bis.

« Gli utili netti della Sezione Zecca, risultanti dalla sua separata gestione, dedotta la parte destinata alle riserve nella misura del 10 per cento e le quote di ammortamento degli impianti, delle macchine e degli immobili, dovranno essere versati per intero—entro tre mesi dall'approvazione dei consuntivi— all'entrata del bilancio dello Stato».

GRASSINI, relatore alla Commissione. A mio avviso, questo emendamento è precluso dalle decisioni adottate.

MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di inserire un articolo 13-ter del seguente tenore:

Art. 13-ter.

« Le disponibilità esistenti sui capitoli iscritti nella « Rubrica n. 28 - Servizi della Zecca » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1978 sono trasferite, con decreti del Ministro del

6ª COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1977)

tesoro, ad apposito capitolo da istituire nel medesimo stato di previsione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 14.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

È approvato.

In relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

LUZZATO CARPI. Il Gruppo socialista non può non confermare le sue perplessità sulla soluzione adottata, soprattutto per il fatto che l'opposizione del Ministero del tesoro ha impedito ogni discussione sulle soluzioni alternative da noi proposte. Il Partito socialista, sia con iniziative legislative risalenti addirittura alla precedente legislatura (mi riferisco al disegno di legge d'iniziativa del senatore Cipellini), sia con interrogazioni ed interpellanze al Governo presentate nei due rami del Parlamento, ha cercato di smuovere l'inerzia governativa al fine di coprire nel più breve tempo possibile la carenza di monete metalliche che si andava aggravando pesantemente. Purtroppo, la latitanza del dicastero competente, le sue indecisioni assommate a talune negligenze burocratiche ed a colpevoli ritardi hanno consentito lo sconcio della circolazione forzosa dei cosiddetti « miniassegni », la cui produzione estesa a macchia d'olio ha permesso che raggiungessimo un primato unico al mondo: quello di lasciar battere carta moneta a piacimento ai privati, poichè allo stato dei fatti chiunque li può stampare, lasciando altresì ampio spazio ai falsari, il cui fertile ingegno ha potuto imbrogliare gli sprovveduti che, allettati anche da nomi di minibanche talvolta inesistenti, hanno certamente collezionato falsi di ogni genere.

Ma vi è di più. L'emissione dei miniassegni ha impresso spinte pericolose alla spirale inflattiva in atto nel nostro paese. La speculazione indegna e screditante delle banche ha raggiunto limiti intollerabili.

Per programmare un concreto incremento degli spiccioli ed avviare alla soluzione il problema è necessario conoscere il rapporto ottimale tra carta moneta e moneta divisionale al fine di giungere ad una situazione soddisfacente di monete divisionali per le necessità del nostro paese. I dati che ci sono stati forniti dal Sottosegretario di Stato, onorevole Mazzarrino, confermano la situazione drammatica in cui si trova la produzione di monete metalliche.

Il rapporto ottimale tra carta moneta e moneta divisionale è indicato dalla relazione in nostro possesso attorno al 7 per cento riferito all'anno 1976. Per raggiungere questo obiettivo - oggi siamo al di sotto dell'1 per cento — occorrerà secondo il Ministero un periodo non inferiore a tre o quattro anni. Si tratta di una previsione ottimistica — a giudizio del Gruppo socialista — perchè non tiene conto dell'inflazione che purtroppo continua a crescere. Occorre quindi, a nostro parere, prevedere la fabbricazione e lo studio di monete metalliche a taglio maggiore, ad esempio le 300 lire; e mi auguro che non occorrano due anni — tanti ce ne sono voluti per le 200 lire solo per decidere le eventuali nuove pezzature e che soprattutto non ci si lasci tentare di privilegiare la carta moneta rispetto a quella divisionale.

La relazione consegnataci indica chiaramente la data di inizio della carenza di moneta divisionale: l'anno 1961. Ciò dimostra come le inefficienze burocratiche della Zecca avessero radici ben profonde e risalissero ad oltre tre lustri.

Come ormai è noto agli onorevoli colleghi, il nostro partito aveva prospettato la possibilità di concentrare in un unico ente,

la Banca d'Italia, la facoltà di battere moneta. Già essa produce il 99 per cento della circolazione monetaria del nostro paese, per cui avrebbe assolto egregiamente il compito di produrre anche il restante 1 per cento. L'organizzazione giuridica, strutturale e tecnica della Banca d'Italia avrebbe dato, a nostro giudizio, rapida soluzione alle attuali carenze. Nè potevano sorgere dubbi circa la muova funzione monetaria, che sarebbe rimasta nell'ambito pubblico e sotto il controllo del Ministero del tesoro, come già accade per l'emissione delle banconote. Anzi, l'unificazione dei due istituti di emissione appariva in linea con il generale criterio di conferire razionalità agli apparati della pubblica amministrazione, diminuendo nel contempo la spesa pubblica. Vi è stato su questa iniziativa un forte contrasto, di cui non possiamo non rammaricarci.

La soluzione che andiamo ad approvare non risolverà, come del resto è confermato dalla relazione dell'onorevole Sottosegretario cui prima facevo cenno, il problema in tempi rapidi, poichè resta aperto — almeno sino ad oggi — quello dell'inflazione.

Il Poligrafico è una azienda composita che svolge certi compiti che hanno attinenza con i valori (francobolli, marche da bollo, carta bollata e così via); produce altresì documenti a rigoroso rendiconto, come passaporti, carte di identità, ed infine carta di valore monetario (stampa infatti il biglietto di Stato da lire 500, che è surnogatorio della moneta, per cui sarebbe anch'esso al limite un miniassegno). Quando sarà entrato in vigore questo provvedimento, produrrà anche monete divisionali. Il Poligrafico sta per diventare quindi una azienda metalmeccanica, che complicherà il già complesso sistema contrattuale che è ora costituito da due diversi contratti: quello dei grafici e quello dei cantai.

Noi chiediamo che, quanto meno, rimanga fermo il carattere di ente pubblico non economico riconosciuto, dopo un approfondito riesame di tutta la materia, dalla pronuncia della Cassazione 5 agosto 1977, numero 3518, e da altre successive. Questo rico-

noscimento comporterà tra breve l'assoggettamento dell'Istituto alla legge n. 70 del 1975 (legge del parastato), sicchè si potrà avere un quadro di riferimento abbastanza organico che non dovrebbe consentire il riproporsi di altre « giungle ».

Concludendo il mio intervento, debbo confermare che questa soluzione non ci piace e non ci soddisfa. Certo, i lavoratori della Zecca ne trarranno un giovamento economico e di questo siamo lieti, consapevoli come siamo che con la loro collaborazione si è registrato un lieve aumento della produzione ed una conseguente altrettanto lieve maggiore disponibilità di spiccioli.

Certo, i timori che con questo provvedimento si produca un nuovo carrozzone non sono fugati. Abbiamo esaminato il disegno di legge con obiettività e non ne abbiamo ostacolato il cammino anche se — lo ripetiamo — non ne siamo entusiasti. È comunque importante che le forze politiche democratiche facciano sapere al paese che la soluzione del problema della moneta divisionale è ancora lontana e che con il presente disegno di legge si creano soltanto le premesse per l'installazione di un certo numero di presse, con la conseguente maggiore produzione di moneta divisionale.

Il Ministro del tesoro frattanto deve provvedere tempestivamente, almeno così auspichiamo, ad impedire la fabbricazione di altri miniassegni, dando un termine per la loro eliminazione totale. È quindi con l'auspicio che con questo disegno di legge ci si avvii finalmente alla soluzione ottimale del problema che esprimo a nome del Gruppo socialista parere favorevole alla sua approvazione.

A S S I R E L L I . Signor Presidente, il Gruppo democratico cristiano, che si è impegnato alla soluzione più razionale e vicina a quelli che sono gli intendimenti della Commissione, è oggi lieto di dover dare atto del lavoro svolto dai due vice presidenti, senatori Grassini e Bonazzi, per la soluzione del problema.

6ª COMMISSIONE

47° Resoconto sten. (20 dicembre 1977)

Presidenza del Vice Presidente GRASSINI

(Segue ASSIRELLI). Effettivamente, ad un certo momento, ci siamo trovati di fronte alla necessità che la Zecca, quale era strutturata, con tutte le forme burocratiche che legano il procedere su un piano industriale-tecnologico di continuo ed ininterrotto aggiornamento della produzione di moneta -- così come di qualsiasi altra produzione — divenisse un organo più snello. Nell'inchiesta svolta dall'apposita Sottocommissione ci siamo appunto trovati di fronte a varie scelte, da quella testè suggerita, anche nella dichiarazione di voto, dal Gruppo socialista, al passaggio, sic et simpliciter, alla Banca d'Italia del compito di battere tutta la moneta italiana, attraverso una formula che fosse più vicina a quella dell'ente di diritto pubblico e non comportasse, anche sul piano sindacale, problemi difficili da superare (cioè la fuga dall'ambito della categoria degli statali, al fine di poter fruire di altre formule più vantaggiose sul piano corporativo), e nello stesso tempo offrisse la possibilità di dar vita, come dicevo, ad un'amministrazione più snella e consona al tipo di lavoro industriale richiesto

Il fatto che la proposta del Governo avrebbe consentito di poter temporaneamente permettere al Poligrafico dello Stato di affiancarsi alla stessa Zecca per battere moneta divisionaria ci ha colpiti, ed il sottoscritto ha chiesto ai colleghi che cosa essi avrebbero pensato di un passaggio della Zecca al Poligrafico dello Stato. La soluzione, comunque, ha trovato alla fine il massimo favore in quanto si trattava di mantenere nell'ambito di un ente di diritto pubblico la suddetta fabbricazione, però con uno snellimento delle procedure e con la possibilità di un aggiornamento organizzativo della produzione, assieme a quella di riuscire ad ottenere, sul piano sindacale, un'armonizzazione che non fosse troppo stridente con i precedenti.

Di tale impegno, quindi, dobbiamo dare atto anche al Governo, il quale ha rinunciato a posizioni che venivano suggerite dalle speranze del suo *entourage* per aderire, più tranquillamente, a quello che la Commissione, unanimemente, oggi sta per approvare: e di questa unanimità, indubbiamente, il Gruppo della Democrazia cristiana si rallegra, perchè dimostra che quando si discute senza pregiudizi su certi argomenti si riesce, anche se faticosamente, a trovare una strada comune, nell'interesse dello Stato.

Vogliamo auspicare che l'iter successivo del provvedimento possa essere il più breve possibile, onde poter dar vita ad una produzione molto più soddisfacente di quella attuale e riuscire finalmente ad evitare quelle che sono oggi le carenze ed i riflessi della situazione — vedi la produzione dei miniassegni — sul circolante. Infatti si tratta di strutture per le quali non fa certamente bene verificare l'inefficienza dello Stato: quanto più lo Stato sarà efficiente, tanto più ciascuno di noi si sentirà sicuro in questa democrazia, che tutti auspichiamo sia, non solo a parole ma anche nei fatti, produttiva di atti positivi.

LI VIGNI. Anche il Gruppo comunista tiene ad esprimere voto favorevole al disegno di legge, rivolgendo un duplice ringraziamento ai colleghi che si sono particolarmente impegnati nella preparazione del presente testo, notevolmente innovativo rispetto alla lunga teoria di provvedimenti presentati nel passato - anche in altre legislature — ed intesi ad affrontare il problema della Zecca. E vorremmo anche sottolineare come dall'impegno comune di forze politiche diverse - ed ecco il secondo ringraziamento — attraverso lo sforzo estremamente positivo del Governo, e in particolare del sottosegretario Mazzarrino (che ha permesso, in un clima di fiducia reciproca, di superare anche difficoltà ed incomprensioni che potevano esservi all'inizio), si sia pervenuti ad un testo che certo non rappresenta la soluzione integrale di tutti i problemi, però, in cordiale polemica col collega Luzzato Carpi, vorrei dire che rappresenta un primo passo di un cammino non breve, una prima misura concreta e positiva, che noi auspichiamo venga valutata in maniera seria ed organica, anche nelle sfumature dei singoli articoli, dall'altro ramo

del Parlamento, in modo che, dopo una sollecita approvazione del provvedimento in quella sede, si possa cominciare a porre mano alla richiesta di una gestione accurata e puntuale di tutto ciò che assieme abbiamo previsto.

Tale gestione riguarderà tanto il Parlamento che il Governo. Ad esempio, il disegno di legge presente presso la Camera e riguardante la costruzione di una nuova Zecca dovrà essere visto alla luce della nuova situazione che si presenta, nel senso che non si dovrà dar luogo ad un qualcosa di staccato e di contraddittorio con la soluzione testè adottata, ma si dovrà raggiungere un tutto armonico. Per quanto concerne il Governo si dovrà stabilire una gestione innovativa, attraverso la quale, per esempio, il Governo stesso provveda a rivedere tutta la normativa attuale, estremamente complessa, le bardature che si sovrappongono le une alle altre e che effettivamente fanno perdere, anche quando vi fosse la buona intenzione di far presto, del tempo prezioso per giungere alla determinazione di nuovi tagli di monete, e così via.

L'attuale legislazione esiste da molto tempo. Credo quindi sia stato giusto, dopo aver compiuto il presente sforzo, invitare il Ministero del tesoro a mettere allo studio anche una revisione della normativa sulla materia.

Per quello che riguarda la gestione, certe possibilità eccezionali che saranno concesse dal provvedimento non devono essere adoperate dal Governo come regola bensì possibilmente ignorate. Mi riferisco alla facoltà di affidare a terzi la monetazione; si è fatto bene a prevedenla, per evitare di ricorrere a nuove proposte legislative qualora si dovessero presentare momenti di particolare necessità. L'invito rivolto al Governo è però quello di non pensare neanche lontanamente di far uso abituale di quest'arma, ma di concentrare ogni sforzo assieme al Parlamento per avere una gestione che renda rapidamente operante il servizio di monetazione metallica.

Mi associo, infine, alle valutazioni fatte sul problema dei miniassegni; a tale riguar-

do si dovrà agire con ponderatezza e in tempi successivi. Credo che il Governo possa essere invitato a ricominciare a studiare una prima serie di misure di carattere amministrativo; la puntuale applicazione della legge bancaria contribuirebbe a frenare l'emissione dei miniassegni. In periodo d'emergenza non vi era altra strada e sarebbe stato assurdo voler fare del formalismo. Mentre procede un discorso nuovo, bisogna però anche affrontare il problema dei miniassegni con misure amministrative. Crediamo, onorevole Sottosegretario, che il lavoro da noi svolto darà frutti positivi, anche perchè abbiamo fiducia nello spirito dimostrato dai lavoratori e nel loro maggiore impegno per una consistente produzione della moneta divisionale: parallelamente a questo si potrà arrivare alla completa eliminazione dei miniassegni. In questo impegno e in questo auspicio, onorevole Sottosegretario, è il significato del voto favorevole al disegno di legge espresso dal Gruppo comunista.

MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro. Non ho alcun commento da fare sulle dichiarazioni di voto; vorrei semplicemente esprimere ringraziamenti ai colleghi per il lavoro svolto ed al senatore Li Vigni per le cortesi espressioni che ha voluto dedicarmi.

Ho chiesto di intervenire, signor Presidente, principalmente per pregare il senatore Luzzato Carpi di correggere il suo intervento. Non mi riferisco ai commenti che era nel suo diritto fare, ma c'è una parte che non risponde a verità e che non posso lasciare agli atti senza una risposta: il Governo, senatore Luzzato Carpi, non ha impedito soluzioni alternative, perchè quando fu fatta la proposta di affidamento della monetazione metallica alla Banca d'Italia, l'Esecutivo espresse la sua neutralità, tant'è vero che questa sera sarà approvato un provvedimento che non è quello presentato dal Governo. Il Governo si è dichiarato dall'inizio disponibile a rimettersi alle soluzioni che

6ª COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1977)

avrebbe adottato il Parlamento: la discussione, infatti, è stata svolta sul testo che la Sottocommissione ha elaborato all'unanimità ed è stato cambiato persino il titolo del disegno di legge.

Ho voluto fare questa precisazione al di là della libertà che ciascuno ha di esprimere giudizi sul comportamento delle parti politiche e del Governo.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione finale, ricordo che la numerazione degli articoli ed i relativi rinvii in-

terni dovranno essere modificati, in sede di coordinamento, in conseguenza degli emendamenti approvati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 19,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI